

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Consiglio</b>	
98/C 2/01	Conclusioni del Consiglio ECOFIN, del 1° dicembre 1997, in materia di politica fiscale .....	1
	Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti di governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° dicembre 1997, su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese .....	2
	Tassazione del risparmio .....	6
	<b>Commissione</b>	
98/C 2/02	ECU .....	7
	<i>II Atti preparatori</i>	
	.....	
	<i>III Informazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
98/C 2/03	Azione Robert Schuman — Fase pilota — Programma di azione per una maggiore sensibilizzazione degli operatori del diritto al diritto comunitario — Invito a manifestare interesse .....	8
98/C 2/04	GROTIUS — Programma annuale e condizioni di partecipazione per il 1998 .....	10
98/C 2/05	OISIN — Programma annuale e condizioni di partecipazione per il 1998 .....	14

## I

(Comunicazioni)

## CONSIGLIO

## CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO ECOFIN

del 1° dicembre 1997

in materia di politica fiscale

(98/C 2/01)

Il Consiglio ha proceduto ad un ampio dibattito alla luce della comunicazione della Commissione intitolata «Un pacchetto di misure volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa nell'Unione europea», che fa il punto delle discussioni avviate su iniziativa della Commissione in occasione della riunione informale dei ministri delle Finanze e dell'Economia tenutasi a Verona nell'aprile 1996 e concretizzatesi nella riunione informale di Mondorf-les-Bains del settembre 1997.

Tali discussioni vertevano sulla necessità di un'azione coordinata a livello europeo per lottare contro la concorrenza fiscale dannosa al fine di contribuire a realizzare taluni obiettivi, ad esempio ridurre le distorsioni che ancora sussistono nell'ambito del mercato unico, prevenire consistenti perdite di gettito tributario e conferire alle strutture tributarie un indirizzo più favorevole all'occupazione.

Alla luce di tale dibattito e al fine di definire un'impostazione globale sono stati evidenziati in particolare tre aspetti, ossia la tassazione delle imprese, la tassazione dei redditi da risparmio e il problema delle ritenute d'imposta sul pagamento transfrontaliero di interessi e royalties tra imprese.

Al termine del dibattito, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno espresso il proprio accordo in merito alla risoluzione su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, riportata nell'allegato 1.

Inoltre, il Consiglio

- ha approvato il testo in materia di tassazione dei redditi da risparmio che figura nell'allegato 2;
- ha rilevato la necessità che la Commissione presenti una proposta di direttiva sui pagamenti di interessi e di royalties tra imprese;

— ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentare quanto prima due proposte di direttiva sui temi di cui al primo e al secondo trattino;

— ha invitato la Commissione a trasmettergli annualmente, insieme alla relazione di cui al punto N del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, una relazione sull'andamento dei lavori in materia di tassazione dei redditi da risparmio e di pagamenti di interessi e di royalties tra imprese;

— ha preso atto dell'impegno della Commissione in materia di aiuti di Stato di natura fiscale;

— ha invitato la Commissione a proseguire i lavori in campo fiscale e a continuare a farsi assistere nella riflessione dal gruppo «Politica fiscale»;

— ha preso atto delle seguenti dichiarazioni da iscrivere a verbale del Consiglio:

## 1) Allegato 1 (codice di condotta)

Alcuni Stati membri e la Commissione ritengono che i regimi fiscali speciali per lavoratori subordinati potrebbero rientrare nella problematica del codice. A tal fine essi reputano che la questione vada discussa in seno al gruppo «Politica fiscale» in vista di un'eventuale estensione del codice nel quadro della procedura di revisione prevista al punto N.

Il Consiglio, i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e la Commissione constatano che status quo e smantellamento sono strettamente connessi e sottolineano la necessità di un'applicazione equilibrata in situazioni analoghe, fermo restando che ciò non dovrebbe ritardare l'attuazione dello status quo e dello smantellamento. Essi ritengono inoltre che in linea di massima un periodo di due anni dovrebbe essere sufficiente per lo smantellamento.

A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'effettivo smantellamento dovrà essere realizzato entro cinque anni, sebbene in circostanze particolari, previa valutazione del Consiglio, possa giustificarsi un periodo più lungo.

La delegazione tedesca, come altre delegazioni, reputa che il punto B.3 riguardi anche la concessione mirata di agevolazioni per attività mobili internazionali, qualora tali agevolazioni siano rifiutate per attività non mobili.

La Commissione ricorda che l'autorizzazione accordata nel 1987 e prorogata da ultimo nel 1994 per quanto riguarda il regime dei centri di servizi finanziari internazionali a Dublino scade nel 2005 e che, in base a tale autorizzazione, nuovi stabilimenti non potranno più beneficiare di tale regime dopo il 2000.

## 2) Allegato 2 (tassazione del risparmio)

Gli Stati membri dichiarano che eventuali modifiche delle rispettive legislazioni dovrebbero ispirarsi agli elementi riportati nell'allegato 2 delle presenti conclusioni.

La delegazione britannica ritiene che tale direttiva non dovrebbe applicarsi alle «euroobbligazioni» e agli strumenti analoghi.

La delegazione francese ritiene che la direttiva sulla tassazione del risparmio non dovrebbe prevedere una ritenuta alla fonte inferiore al 25 %.

La delegazione olandese segnala che valuterà le proposte alla luce del principio della tassazione del risparmio nel paese di residenza.

La delegazione lussemburghese ritiene che una direttiva sulla tassazione del risparmio dovrebbe essere accompagnata da una direttiva in materia di tassazione delle imprese concernente i regimi generali di tassazione delle imprese negli Stati membri.

Le delegazioni belga, italiana e protoghese dichiarano che non daranno il loro accordo alla direttiva relativa al pagamento di interessi e di royalties tra imprese prima dell'adozione della direttiva in materia di tassazione del risparmio.

- 3) La Commissione ha preso atto della richiesta della delegazione olandese relativa ai problemi connessi in particolare alla tassazione delle pensioni e delle indennità assicurative; essa si impegna ad esaminare la questione in collaborazione con il gruppo «Politica fiscale» al fine di elaborare un'eventuale proposta di direttiva.
- 4) La Commissione prende atto della richiesta della delegazione belga relativa al trattamento IVA riservato al leasing transfrontaliero nel settore automobilistico e si impegna ad esaminarla con un atteggiamento aperto. Essa valuterà in particolare in che misura le proposte già previste per la modernizzazione e la semplificazione dell'attuale regime IVA possano fornire una soluzione adeguata.

---

### ALLEGATO 1

## RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 1° dicembre 1997

su un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RAMMENTANDO che un'impostazione globale in materia di politica fiscale è stata proposta su iniziativa della Commissione, in occasione della riunione informale dei ministri delle Finanze e dell'Economia a Verona nell'aprile 1996 e confermata in occasione della riunione di Mondorf-les-Bains del settembre 1997, alla luce delle seguenti riflessioni: un'azione coordinata a livello europeo è necessaria per ridurre le distor-

sioni che ancora sussistono nell'ambito del mercato unico, prevenire consistenti perdite di gettito tributario e conferire alle strutture tributarie un indirizzo più favorevole all'occupazione;

RICONOSCENDO l'importante contributo apportato dal gruppo «Politica fiscale » alla preparazione della presente risoluzione;

PRENDENDO NOTA della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 5 novembre 1997;

RICONOSCENDO gli effetti positivi di una concorrenza leale e la necessità di consolidare la competitività internazionale dell'Unione europea e degli Stati membri, constatando al contempo che la concorrenza fiscale può condurre anche a misure fiscali che comportano effetti pregiudizievoli;

RICONOSCENDO pertanto la necessità di un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese volto a contrastare le misure fiscali dannose;

SOTTOLINEANDO che il codice di condotta costituisce un impegno politico e non pregiudica pertanto i diritti e gli obblighi degli Stati membri né le rispettive competenze degli Stati membri e della Comunità derivanti dal trattato,

ADOTTANO il seguente CODICE DI CONDOTTA:

**Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese  
Misure fiscali considerate**

A. Fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e della Comunità, il presente codice di condotta in materia di tassazione delle imprese si applica alle misure che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali nel territorio della Comunità.

Le attività imprenditoriali suddette comprendono anche tutte le attività svolte all'interno di un gruppo di società.

Le misure fiscali alle quali si applica il codice comprendono le disposizioni legislative o regolamentari nonché le pratiche amministrative.

B. Entro l'ambito di applicazione di cui al punto A, vanno considerate potenzialmente dannose e pertanto coperte dal presente codice le misure fiscali che determinano un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati nello Stato membro interessato.

Tale livello d'imposizione può risultare dall'aliquota fiscale nominale, dalla base imponibile o da altri elementi pertinenti.

Nel valutare il carattere pregiudizievole di tali misure si deve tener conto, tra l'altro, delle seguenti caratteristiche:

- 1) se le agevolazioni sono riservate esclusivamente ai non residenti o per transazioni effettuate con non residenti,
- 2) se le agevolazioni sono completamente isolate dall'economia nazionale, in modo da non incidere sulla base imponibile nazionale,
- 3) se le agevolazioni sono accordate anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno dello Stato membro che offre queste agevolazioni fiscali,
- 4) se le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività interne svolte da un gruppo multinazionale si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE,
- 5) se le misure fiscali difettano di trasparenza, compresi i casi in cui le norme giuridiche sono applicate in maniera meno rigorosa e in modo non trasparente a livello amministrativo.

### Status quo e smantellamento

#### *Status quo*

- C. Gli Stati membri si impegnano a non introdurre nuove misure fiscali pregiudizievoli a norma del presente codice. Gli Stati membri rispetteranno pertanto i principi su cui si basa il codice nell'elaborazione delle proprie politiche future e terranno debitamente conto della valutazione di cui ai punti E-I qui di seguito nel valutare il carattere dannoso o meno di ogni nuova misura fiscale.

#### *Smantellamento*

- D. Gli Stati membri si impegnano a riesaminare la rispettiva normativa in vigore e le prassi esistenti alla luce dei principi su cui si basa il codice e della valutazione di cui ai punti E-I qui di seguito. Gli Stati membri modificheranno, ove necessario, tale normativa e prassi allo scopo di eliminare qualsiasi misura dannosa, entro il più breve termine possibile, tenendo conto delle discussioni del Consiglio in seguito alla procedura di valutazione.

### Valutazione

#### *Comunicazione delle informazioni pertinenti*

- E. Secondo i principi di trasparenza e di apertura, gli Stati membri si scambiano reciprocamente informazioni sulle misure fiscali in vigore o previste che potrebbero rientrare nel campo di applicazione del codice. Gli Stati membri devono in particolare fornire, su richiesta di un altro Stato membro, informazioni in merito a qualsiasi misura fiscale che sembri rientrare nel campo di applicazione del codice. Ove le misure fiscali previste richiedano l'approvazione del Parlamento, tali informazioni possono essere fornite soltanto dopo che il Parlamento ne ha preso conoscenza.

#### *Valutazione delle misure dannose*

- F. Ogni Stato membro può chiedere di discutere le misure fiscali di un altro Stato membro che dovessero rientrare nel campo di applicazione del codice e formulare osservazioni al riguardo. Tale valutazione consentirà di stabilire se le misure fiscali in causa siano o meno dannose, alla luce delle loro possibili ripercussioni all'interno della Comunità. In tale valutazione si deve tener conto di tutti gli elementi di cui al precedente punto B.
- G. Il Consiglio ribadisce inoltre la necessità di valutare attentamente, in occasione di tale valutazione, le ripercussioni esercitate dalle misure stesse su altri Stati membri, tra l'altro alla luce delle imposizioni effettive delle attività considerate nell'insieme della Comunità.

Nella misura in cui le misure fiscali sono adottate a sostegno dello sviluppo economico di particolari regioni, si dovrà valutare se esse sono proporzionate e mirate rispetto all'obiettivo perseguito. Nell'ambito di questa valutazione si presterà particolare attenzione alle caratteristiche e alle esigenze particolari delle regioni ultraperiferiche e delle piccole isole, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico della Comunità, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni.

#### *Procedura*

- H. Sarà istituito dal Consiglio un gruppo incaricato della valutazione delle misure fiscali che possono rientrare nel campo di applicazione del presente codice e della supervisione della comunicazione delle informazioni relative a tali misure. Il Consiglio invita ciascuno Stato membro e la Commissione a designare un rappresentante ad alto livello ed un supplente per rappresentarli in sede di tale gruppo, che sarà presieduto dal rappresentante di uno Stato membro. Il gruppo, che si riunirà regolarmente, procederà alla selezione e alla valutazione delle misure fiscali in base alle disposizioni di cui ai punti E-G. Il gruppo riferirà regolarmente sulle misure valutate; tali relazioni saranno trasmesse al Consiglio per esame e, qualora quest'ultimo lo ritenga opportuno, saranno pubblicate.

- I. Il Consiglio invita la Commissione ad assistere il gruppo nello svolgimento dei lavori preparatori necessari nonché ad agevolare la trasmissione delle informazioni e il processo di valutazione. A tal fine il Consiglio chiede agli Stati membri di fornire alla Commissione le informazioni di cui al punto E, affinché la Commissione possa coordinare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

#### **Aiuti di Stato**

- J. Il Consiglio constata che una parte delle misure fiscali contemplate dal codice rientra nel campo di applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 92, 93 e 94 del trattato CE. Fatti salvi il diritto comunitario e gli obiettivi del trattato, il Consiglio prende atto dell'impegno della Commissione di pubblicare gli orientamenti per l'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese entro la metà del 1998, dopo aver presentato agli esperti degli Stati membri un progetto nell'ambito di una riunione multilaterale, nonché dell'impegno di perseguire una rigorosa applicazione delle norme relative agli aiuti in questione, tenendo conto, tra l'altro, degli effetti negativi degli aiuti evidenziati dall'applicazione del codice. Il Consiglio prende altresì atto dell'intenzione della Commissione di esaminare o riesaminare caso per caso i regimi fiscali in vigore e i nuovi progetti degli Stati membri, assicurando la coerenza e la parità di trattamento nell'attuazione delle disposizioni e degli obiettivi del trattato.

#### **Lotta contro l'evasione e la frode fiscale**

- K. Il Consiglio invita gli Stati membri a cooperare pienamente nella lotta contro l'evasione e la frode fiscale, in particolare scambiandosi informazioni tra loro, secondo le rispettive legislazioni nazionali.
- L. Il Consiglio osserva che le disposizioni dirette a combattere gli abusi o le contromisure previste dalle leggi tributarie e dalle convenzioni sulla doppia imposizione svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro l'evasione e la frode fiscale.

#### **Estensione geografica**

- M. Il Consiglio ritiene opportuno che i principi diretti ad eliminare le misure fiscali dannose siano adottati nell'ambito geografico più vasto possibile. A tal fine gli Stati membri si impegnano a promuoverne l'adozione nei paesi terzi; essi si impegnano ugualmente a promuoverne l'adozione nei territori cui non si applica il trattato.

Gli Stati membri che hanno territori dipendenti o associati o che hanno particolari responsabilità o prerogative fiscali su altri territori si impegnano, nell'ambito delle rispettive norme costituzionali, a garantire l'applicazione di tali principi nei suddetti territori. In tale contesto i suddetti Stati membri faranno il punto sulla situazione sotto forma di relazioni al gruppo indicato al punto H, che le valuterà nell'ambito della procedura di valutazione summenzionata.

#### **Controllo e revisione**

- N. Al fine di assicurare un'attuazione equilibrata ed efficace del presente codice, il Consiglio invita la Commissione a trasmettergli una relazione annuale su tale applicazione e su quella degli aiuti di Stato di carattere fiscale. Il Consiglio e gli Stati membri riesamineranno il contenuto del codice due anni dopo la sua adozione.
-

## ALLEGATO 2

## TASSAZIONE DEL RISPARMIO

Al fine di assicurare una tassazione minima effettiva del risparmio nell'ambito della Comunità e prevenire distorsioni indesiderate della concorrenza, il Consiglio invita la Commissione a presentargli una proposta di direttiva in materia di tassazione del risparmio. Il Consiglio ritiene che la proposta possa basarsi sui seguenti elementi:

- I. L'ambito di applicazione di una siffatta direttiva potrebbe essere limitato agli interessi versati in uno Stato membro ai privati che sono residenti di un altro Stato membro.
- II. Come primo passo verso una tassazione effettiva del risparmio in tutta la Comunità, tale direttiva potrebbe essere basata sul cosiddetto «modello della coesistenza». Nell'ambito di tale modello, ciascuno Stato membro applica una ritenuta alla fonte oppure fornisce agli altri Stati membri informazioni sui redditi da risparmio. Gli Stati membri potrebbero combinare entrambe le soluzioni predette. La direttiva potrebbe prevedere una clausola di riesame, con l'obiettivo di determinare in che misura si possano prevedere nuovi progressi ai fini di una migliore tassazione effettiva dei redditi da risparmio.
- III. Ogni ritenuta alla fonte sugli interessi pagati ai residenti di altri Stati membri potrebbe, in linea di massima, essere effettuata dall'agente che li paga. Potrebbe essere necessario perfezionare tale metodo al fine di contrastare in modo più efficace l'evasione e la frode fiscale e di evitare la doppia imposizione. Le formalità richieste per la verifica della residenza fiscale dei beneficiari non dovrebbero essere troppo gravose.
- IV. Le disposizioni di siffatta direttiva dovrebbero tener conto della necessità di preservare la competitività dei mercati finanziari europei su scala mondiale.

Sarebbe peraltro opportuno che gli elementi summenzionati venissero adottati nell'ambito più vasto possibile. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi, parallelamente al dibattito sulla proposta di direttiva, a promuovere l'attuazione di misure equivalenti nei paesi terzi; essi dovrebbero impegnarsi altresì a promuoverne l'adozione nei territori cui non si applica il trattato. In particolare, gli Stati membri che hanno territori dipendenti o associati o che hanno particolari responsabilità o prerogative fiscali su altri territori dovrebbero impegnarsi, nell'ambito delle rispettive norme costituzionali, a garantire l'applicazione di misure equivalenti nei suddetti territori.

Il Consiglio dovrebbe fare il punto su questa problematica prima dell'adozione di tale direttiva.

---

# COMMISSIONE

ECU (\*)

5 gennaio 1998

(98/C 2/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,7850	Marco finlandese	5,98253
Corona danese	7,52996	Corona svedese	8,71807
Marco tedesco	1,97742	Sterlina inglese	0,664013
Dracma greca	312,507	Dollaro USA	1,09051
Peseta spagnola	167,469	Dollaro canadese	1,55627
Franco francese	6,61819	Yen giapponese	145,278
Sterlina irlandese	0,772643	Franco svizzero	1,60632
Lira italiana	1943,11	Corona norvegese	8,07086
Fiorino olandese	2,22867	Corona islandese	79,3563
Scellino austriaco	13,9116	Dollaro australiano	1,68888
Scudo portoghese	202,289	Dollaro neozelandese	1,91418
		Rand sudafricano	5,35876

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

AZIONE ROBERT SCHUMAN — FASE PILOTA

PROGRAMMA DI AZIONE PER UNA MAGGIORE SENSIBILIZZAZIONE DEGLI OPERATORI  
DEL DIRITTO AL DIRITTO COMUNITARIO

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

(98/C 2/03)

**1. Obiettivi**

La realizzazione del mercato unico europeo è stata portata a termine grazie ad un notevole impegno legislativo. A tale sforzo, che non ha precedenti, è ormai subentrata per la Comunità una nuova priorità: garantire l'applicazione effettiva ed uniforme, negli Stati membri, delle norme comuni necessarie al buon funzionamento del mercato unico.

I cittadini, i consumatori e le imprese potranno infatti far valere integralmente i diritti loro conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario soltanto nel caso in cui gli operatori del diritto incaricati dell'applicazione delle norme di diritto comunitario nelle giurisdizioni nazionali, vale a dire i giudici, i procuratori e gli avvocati, siano sufficientemente informati e formati in tal senso.

**2. Strumento di intervento**

Allo scopo di accrescere la sensibilizzazione degli operatori del diritto al diritto comunitario, la Commissione europea ha proposto, nel rispetto delle competenze degli Stati membri quanto alla definizione del contenuto e dell'organizzazione della formazione professionale di giudici, procuratori e avvocati, l'istituzione di un programma di azione denominato «Azione Robert Schuman»<sup>(1)</sup>.

L'Azione Robert Schuman costituisce un quadro destinato a promuovere ed appoggiare, mediante un sostegno finanziario iniziale, le iniziative intraprese dagli Stati membri in materia di sensibilizzazione al diritto comunitario di giudici, procuratori e avvocati.

L'Azione Robert Schuman si propone di:

- incoraggiare azioni di formazione professionale (iniziale o continua) ad indirizzo pratico in diritto comunitario rivolte ai giudici, ai procuratori, agli avvocati o a coloro che si apprestano ad esercitare tali professioni,
- incoraggiare azioni di informazione (dirette a migliorare il contenuto delle informazioni o l'accesso ad esse) sul diritto comunitario rivolte ai giudici, ai procuratori, agli avvocati o a coloro che si apprestano ad esercitare tali professioni,
- incoraggiare le azioni di accompagnamento dirette ad agevolare o a potenziare gli effetti delle due precedenti forme di sostegno.

Il presente invito a manifestare interesse costituisce l'avvio dell'Azione Robert Schuman nella sua fase pilota per il 1998.

**3. Condizioni di ammissibilità**

Sono riconosciute come candidati potenziali ad un eventuale sostegno nel quadro dell'Azione Robert Schuman esclusivamente le seguenti istituzioni:

- gli organi giurisdizionali,
- gli ordini degli avvocati, gli albi e le organizzazioni professionali assimilate,
- i ministeri della Giustizia, i Consigli superiori della magistratura o gli organi assimilati,
- le scuole professionali o gli istituti di formazione autorizzati incaricati della formazione iniziale o continua di giudici, procuratori o avvocati,
- le università.

<sup>(1)</sup> Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(96) 580, GU C 378 del 13. 12. 1996, pag. 17.

Le istituzioni ammissibili possono sollecitare un sostegno finanziario a titolo dell'Azione Robert Schuman presentando ai servizi competenti della Commissione un progetto di azione di formazione, di informazione o di accompagnamento.

#### 4. Criteri di selezione

Per la selezione dei progetti e l'attribuzione di un sostegno finanziario si applicano i seguenti criteri:

##### 1. *Indirizzo pratico*

Le azioni previste dovranno consentire ai loro destinatari di acquisire conoscenze adeguate ed immediatamente utili all'esercizio quotidiano della loro attività professionale.

##### 2. *Accessibilità*

Le azioni previste dovranno essere incentrate sulla sensibilizzazione del maggior numero possibile di giudici, procuratori e avvocati, in particolare di quelli che non sono stati ancora iniziati al diritto comunitario.

##### 3. *Adattamento alle peculiarità della professione*

Le azioni previste dovranno essere attuate in base a modalità (in particolare per quanto riguarda gli orari e la prossimità geografica) adeguate alle esigenze della pratica professionale.

##### 4. *Rapporto costo/efficacia*

Le azioni previste dovranno comportare costi proporzionati ai loro obiettivi.

Verranno inoltre tenuti presenti, se del caso, i seguenti criteri di valutazione facoltativi:

- il carattere interprofessionale delle azioni (compresenza, nella loro attuazione o nella loro destinazione, di giudici, procuratori e avvocati),
- il carattere transfrontaliero delle azioni (presenza, nella loro attuazione o nella loro destinazione, di cittadini di più di uno Stato membro dell'Unione).

#### 5. Principio di continuità

Il sostegno finanziario dell'Azione Robert Schuman è attribuito per la durata di un anno o di due anni.

Per garantire la continuità delle azioni incoraggiate, il beneficiario di una sovvenzione concessa nel quadro dell'Azione Robert Schuman si impegna a proseguire la sua azione, scaduto il periodo di uno o due anni nel corso del quale ha beneficiato di un aiuto, per una durata equivalente a detto periodo, senza il sostegno della Commissione.

Tale principio di continuità si applica sistematicamente a tutti i progetti inclusi nell'aspetto «formazione» dell'Azione Robert Schuman. Per gli altri progetti la Commissione si riserva la facoltà, a seconda dei casi, di esigere o meno l'applicazione di detto principio.

#### 6. Procedura

Le istituzioni ammissibili che desiderino beneficiare di un sostegno comunitario allo scopo di attuare un progetto rispondente ai criteri di selezione suesposti sono invitate a far pervenire a mezzo posta o fax una manifestazione di interesse al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale XV — Mercato interno e servizi finanziari  
Azione Robert Schuman  
C 107, 3/58  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles  
Fax: (32-2) 295 09 92

Gli interessati riceveranno quindi a stretto giro di posta un vademecum del candidato e un Atto di candidatura da compilare.

Le candidature dovranno riguardare progetti il cui inizio si situi fra il 1° settembre 1998 e il 31 agosto 1999.

La data limite per la presentazione delle candidature per beneficiare di una sovvenzione nel quadro dell'Azione Robert Schuman è fissata improrogabilmente al 31 marzo 1998.

## GROTIUS

## Programma annuale e condizioni di partecipazione per il 1998

(98/C 2/04)

Il 28 ottobre 1996 il Consiglio ha adottato un programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia denominato «Grotius» (azione comune 96/636/GAI, GU L 287 dell'8. 11. 1996, pag. 3).

Il programma è istituito per il periodo 1996-2000 e l'importo di riferimento per la sua esecuzione è pari a 8,8 milioni di ECU. La dotazione finanziaria per l'esercizio 1998 è di 2 000 000 di ECU.

**Obiettivi**

1. Gli obiettivi generali del programma Grotius sono delineati dall'azione comune, in particolare all'articolo 1.
2. Sono finanziabili a titolo della dotazione 1998 i progetti ripresi al punto 3 e descritti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'azione comune che istituisce il programma; essi si rivolgono a tutte le categorie professionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'azione comune e possono riguardare qualsiasi argomento connesso con la cooperazione giudiziaria, sia essa civile, amministrativa o penale (cfr. punto 7).

**Progetti esclusi**

A parte i criteri e gli orientamenti definiti dall'azione comune, non rientrano nel programma Grotius i progetti destinati alla formazione in diritto comunitario e applicazione corretta di quest'ultimo. (Il 19 novembre 1996, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione che istituisce un programma d'azione per una maggiore sensibilizzazione degli operatori del diritto al diritto comunitario — azione Robert Schumann — e nel 1997 ne ha avviato la fase pilota.)

La Commissione gestisce o intende gestire, nel quadro del titolo VI del trattato, i seguenti programmi:

- STOP (programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini — GU L 322 del 12. 12. 1996);
- OISIN (programma comune di scambi, di formazione e di cooperazione per le autorità incaricate dell'applicazione della legge — GU L 7 del 10. 1. 1997);
- Odysseus [programma di formazione, di scambi e di cooperazione nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e dell'attraversamento delle frontiere esterne — Proposta della Commissione COM(97) 364 def. del 9. 7. 1997];
- Falcone [programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili

della lotta contro la criminalità organizzata — Proposta della Commissione COM(97) 528 del 20. 10. 1997].

La Commissione sta altresì attuando l'iniziativa Dafne, nel cui ambito sono stati stanziati 3 milioni di ECU a sostegno delle ONG e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella lotta contro la violenza nei confronti dei bambini, degli adolescenti e delle donne. (Invito a presentare proposte pubblicato sulla GU C 136 dell'1. 5. 1997.)

Dato che non è ammesso il finanziamento combinato per tali programmi e il programma Grotius, è essenziale inviare la domanda di finanziamento al programma più pertinente, poiché vi è il rischio che, inviando una domanda per il programma sbagliato, questa venga respinta essendo decorsi i termini applicabili ai diversi programmi.

**Spese ammissibili**

3. Sono finanziabili tutti i tipi di spese direttamente imputabili all'attuazione del progetto. L'aliquota del contributo comunitario non potrà superare l'80 % del costo del progetto.

*Urge sottolineare che:*

- non sono finanziabili nel quadro del programma Grotius le spese sostenute prima della riunione in cui il comitato ha espresso parere favorevole sull'azione in questione;
- i progetti finanziati a titolo del bilancio 1998 vanno avviati e in buona parte attuati entro la fine del corrispondente esercizio;
- i progetti vanno ultimati al più tardi entro un anno dalla data in cui è stata notificata la decisione di concessione del finanziamento, a meno che non sia stata concessa una proroga.

Si informano i candidati che, considerate le procedure di pagamento della Commissione, è dato per scontato il prefinanziamento dei progetti. Il ritmo al quale sono corrisposti i versamenti non consente infatti ai candidati di coprire le spese attingendo direttamente alla sovvenzione Grotius.

**Settori ammissibili**

I settori ammissibili al finanziamento comunitario sono cinque (combinabili fra loro nell'ambito di ciascun progetto), conformemente ai criteri e orientamenti di cui ai punti 5 e 6:

- la formazione linguistica (linguaggio giuridico) e in diritto comparato;

- l'organizzazione di tirocini e visite all'estero;
- lo svolgimento di conferenze, seminari, riunioni e colloqui;
- il coordinamento di ricerche su argomenti che riguardano la cooperazione giudiziaria;
- la diffusione di informazioni sul diritto di altri paesi e la cooperazione giudiziaria.

La dotazione finanziaria prevista per l'esercizio 1998 è di 2 milioni di ECU. La ripartizione approssimativa di tale dotazione fra i diversi settori tematici è la seguente:

Settore	ECU
— Formazione	250 000
— Scambi	400 000
— Studi e ricerche	250 000
— Incontri (seminari, colloqui, conferenze)	900 000
— Documentazione/informazioni	100 000
— Valutazione (5 %)	100 000
Totale	2 000 000

4. Il programma non si rivolge agli studenti, bensì ai giovani professionisti che svolgono un tirocinio.

Responsabili dei progetti possono essere istituzioni nazionali o internazionali, pubbliche o non governative, in particolare istituti per la formazione giuridica generale e per la formazione dei magistrati o di altri operatori di giustizia come pure centri di ricerca e associazioni professionali. Sono escluse dal programma le iniziative di persone fisiche.

#### Criteri di selezione

5. I progetti da finanziare costituiscono l'oggetto di una selezione basata sui seguenti criteri:

- la vocazione operativa dei progetti, vale a dire la valorizzazione delle conoscenze direttamente utili all'esercizio dell'attività professionale senza tuttavia trascurare la riflessione di fondo sugli ostacoli culturali e sociologici alla cooperazione;
- il livello di preparazione e la qualità dell'organizzazione, la chiarezza e la precisione per quanto riguarda gli obiettivi, la cooperazione e la programmazione dell'azione;
- il numero dei professionisti chiamati ad usufruire dell'azione direttamente o grazie all'instaurazione

di reti tra coloro che ne hanno beneficiato e coloro che non ne hanno avuto l'occasione;

- la reale pertinenza della formazione linguistica, che sarà presa in considerazione solo se direttamente attinente alle esigenze professionali e difficilmente conseguibile al di fuori del progetto presentato;
- l'effettiva attualità del tema trattato, conditio sine qua non affinché siano prese in considerazione eventuali conferenze di carattere generale (per esempio, sull'introduzione di una nuova normativa in diversi paesi);
- l'accessibilità del progetto, cioè l'approccio adottato e la presa in considerazione, nelle modalità organizzative, delle conoscenze acquisite e degli obblighi professionali dei partecipanti;
- la partecipazione di organismi vari e il concorso delle loro particolari competenze nell'organizzazione del progetto;
- l'apertura a esperti di paesi e di discipline diverse, e la possibilità per questi ultimi di avvalersi delle rispettive esperienze;
- la complementarità dei progetti, e la loro attitudine contribuisce alla creazione di una dinamica piuttosto che alla semplice giustapposizione di azioni isolate;
- la pertinenza del tema del progetto se è di particolare attualità in quanto si collega all'utilizzazione di strumenti di cooperazione giudiziaria adottati dal Consiglio;
- l'importanza del tema affrontato, in quanto specificamente incentrato
  - su un problema poco trattato sino a quel momento, oppure
  - sulla cooperazione e la conoscenza reciproca fra Stati membri che sino a quel momento non hanno intrattenuto contatti frequenti in materia giudiziaria.

#### Orientamenti

6. Di norma, i progetti dovrebbero concentrarsi sulle situazioni che pongono problemi di ordine pratico ai professionisti e ai cittadini. Dovrebbero riguardare prima di tutto l'applicazione corretta della legislazione in vigore e esplorare gli strumenti che ne rendono possibile l'applicazione prima di prevedere, ove necessario, eventuali modifiche della legislazione o delle convenzioni. Andrebbe prestata particolare attenzione alla comprensione reciproca delle diverse politiche giudiziarie e culture giuridiche, al fine di promuovere la fiducia reciproca nei casi che richiedono una cooperazione giudiziaria.

Le domande vanno presentate applicando i seguenti orientamenti, basati sui criteri suesposti:

- le azioni ambiziose, a lungo termine o per le quali viene richiesta una sovvenzione considerevole devono essere supportate da azioni pilota o studi che ne comprovino e dimostrino la fattibilità;
- la creazione di reti di documentazione, basi di dati ecc. deve indicare nel dettaglio le fonti, il settore d'indagine la metodologia utilizzata, il ritmo di aggiornamento ecc;
- i progetti di ricerca non devono limitarsi ad un'analisi puramente teorica, ma basarsi sull'esperienza concreta e sfociare in conclusioni utilizzabili;
- l'effetto moltiplicatore di un'azione sarà esaminato in base al numero dei partecipanti, allo status e alla capacità di ciascuno di divulgare i risultati dell'azione;
- per i progetti minori, come ad esempio l'organizzazione di tirocini o visite per pochi partecipanti, andranno esplicitati i potenziali benefici. Non saranno considerati i progetti suscettibili di beneficiare le sole organizzazioni richiedenti;
- gli incontri fra istituti responsabili della formazione di base o continua vanno considerati solo se finalizzati a un obiettivo specifico e attinente a un progetto o una politica particolare;
- la qualità della preparazione verrà accertata sia da una valutazione oggettiva, riguardante l'esperienza, la società e le risorse dell'organizzazione richiedente. Nel caso di domande successive da parte di una stessa organizzazione, saranno presi in considerazione i fascicoli inviati precedentemente. Saranno altresì presi in considerazione i progetti presentati da organizzazioni o associazioni che non dispongono né di strutture note e sperimentate né risorse umane e finanziarie di rilievo;
- il carattere interdisciplinare costituirà un plusvalore che sarà oggetto di una valutazione non quantitativa ma qualitativa, in funzione della complementarità dei contributi delle categorie professionali coinvolte in uno stesso progetto;
- la forte interazione fra organizzatori e partecipanti sarà considerata un elemento positivo del progetto;
- i progetti connessi e complementari vanno presentati insieme, ciascuno provvisto di proprio bilancio, cosicché sia possibile sostenerli sia collettivamente, sia individualmente.

### Argomenti possibili

7. Si suggeriscono i seguenti argomenti, per il particolare interesse che questi presentano:

#### *In materia penale e processuale:*

- utilizzazione degli strumenti di cooperazione giudiziaria applicabili, in particolare di quelli regionali e bilaterali, laddove l'azione contribuisce a migliorare la cooperazione nell'Unione europea;
- aspetti particolari dell'assistenza reciproca;
- modalità particolari di cooperazione, come
  - protezione dei testimoni e degli informatori (attuazione della risoluzione 95/C 327/04 del 23. 11. 1995 e della risoluzione del 20. 12. 1996);
  - strumenti di indagine transfrontaliera;
  - aspetti transfrontalieri dell'esecuzione delle sentenze;
  - trasferimento dei procedimenti penali;
  - sequestri e confische;
- aspetti di cooperazione giudiziaria in materia di:
  - lotta contro il traffico di droghe (attuazione dell'azione comune del 17. 12. 1996 e della risoluzione del 20. 12. 1996 relativa alle condanne per le infrazioni gravi);
  - lotta contro il razzismo e la xenofobia (attuazione dell'azione comune 96/443/GAI del 15. 7. 1996);
  - protezione degli interessi finanziari della Comunità.

#### *In materia civile e procedurale:*

- notificazione degli atti all'estero;
- determinazione della giurisdizione competente ed esecuzione di sentenze straniere, in particolare applicazione delle convenzioni di Bruxelles e di Lugano;
- determinazione della legge applicabile agli obblighi contrattuali (convenzione di Roma) e non contrattuali;

- altri aspetti della cooperazione giudiziaria, come la semplificazione dell'assunzione delle prove tra Stati membri dell'Unione europea e la concessione della collaborazione giudiziaria;
- cooperazione tra autorità giudiziarie e servizi amministrativi competenti dei vari Stati membri in settori particolari;
- tutela dei diritti del bambino, in particolare applicazione delle convenzioni di Strasburgo del 1980, 1993 e 1995;
- raffronto fra elementi di diritto civile ai fini della cooperazione giudiziaria.

*In generale:*

- assistenza nelle procedure (assistenza giudiziaria, protezione dei testimoni e degli informatori, assistenza alle vittime);
- protezione della dignità umana e della vita privata nei servizi audiovisivi e telematici;
- attività dei magistrati di collegamento e di contatto;
- amministrazione della magistratura.

**Valutazione dei progetti**

I progetti saranno valutati sia su base individuale, secondo i criteri e gli orientamenti di cui sopra, sia nel loro insieme, in modo da contemperare attività più interattive di formazione, scambio e organizzazione di seminari e attività più tradizionali di incontro e ricerca. Saranno incoraggiate le domande provenienti da organizzazioni di Stati membri dell'Unione europea meno rappresentati nei vari progetti.

Particolare attenzione sarà prestata ai progetti per i professionisti con minore dimestichezza con gli ambienti internazionali, nonché ai progetti per professionisti dei paesi candidati all'adesione ai sensi dell'Agenda 2000. Va tuttavia osservato che il programma Grotius non è destinato a offrire un sostegno ai paesi dell'Europa centro-orientale, per i quali sono

previsti dei dispositivi specifici nell'ambito del programma Phare.

**Modalità di presentazione delle domande**

8. Le domande di sovvenzione vanno presentate, entro il termine tassativo del **31 marzo 1998**, presso la task force Giustizia e Affari interni (all'attenzione del sig. Wennerström, N-9 6/3), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, utilizzando l'apposito formulario in una delle undici lingue dell'Unione europea (cui può essere aggiunta la traduzione in una seconda lingua di lavoro). Per ricevere il formulario basta inviarne richiesta all'indirizzo di cui sopra, numero di fax (32-2) 296 59 97 o per posta elettronica all'indirizzo Erik.Wennerstrom@sg.cec.be. Il formulario di richiesta, debitamente firmato, va trasmesso a giro posta (non già via fax, seguito dall'originale) insieme a una nota di circa 2-3 pagine in cui viene descritta l'azione. Eventuali modifiche al formulario o l'uso di vecchi formulari comportano la squalifica della domanda. È necessario che il formulario contenga al punto 9 una descrizione quanto più concisa e precisa dell'oggetto dell'azione.

La domanda deve essere accompagnata da un bilancio provvisorio dettagliato in valuta nazionale, cui può essere unita una valutazione indicativa in ecu. Il bilancio deve indicare il costo globale previsto dell'azione. La sovvenzione richiesta non può superare l'80 % di questo costo. La sovvenzione effettiva potrà corrispondere a un importo inferiore a quello richiesto, oppure potrà essere sovvenzionata solo parte dell'azione proposta. (Si fa rilevare che gli importi sino ad oggi concessi corrispondono per lo più al 50-60 % del costo globale del progetto). Non sono ammessi i costi di funzionamento di un'organizzazione, anche qualora gli obiettivi da questa perseguiti siano analoghi a quelli del programma Grotius.

Il beneficiario è tenuto a segnalare nelle pubblicità di qualsiasi forma o pubblicazioni di qualsiasi tipo che il progetto beneficia di un aiuto finanziario a titolo del programma Grotius. Deve inviare entro tre mesi dal compimento del progetto una relazione sulla sua realizzazione menzionando gli ostacoli incontrati, la valutazione dei partecipanti, i risultati ottenuti, la loro diffusione e le conclusioni tratte.

## OISIN

## Programma annuale e condizioni di partecipazione per il 1998

(98/C 2/05)

Il 20 dicembre 1996 il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ha adottato il programma OISIN <sup>(1)</sup>, destinato a sviluppare e intensificare la cooperazione tra le forze di polizia, i servizi doganali e le altre autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge <sup>(2)</sup>, nonché a consentire a tali autorità di conoscere meglio i metodi di lavoro dei loro omologhi in altri Stati membri.

Tale programma è stato istituito per il periodo 1997-2000. L'importo di riferimento finanziario previsto per l'attuazione del programma nel periodo 1997-1999 è di 8 milioni di ECU.

La dotazione finanziaria per il 1998 è pari a 2 500 000 di ECU.

1. In via generale, il programma OISIN intende stimolare o consolidare reti dinamiche di relazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge nell'Unione europea, mediante la creazione di un contesto atto a favorire gli scambi, la formazione e la cooperazione tra le stesse. Lo scopo è quello di rafforzare la cooperazione concreta tra tali autorità sostenendo progetti innovativi rilevanti per l'Unione europea.

Il risultato atteso è quello di una maggiore dimestichezza delle autorità incaricate dell'applicazione della legge con i metodi di lavoro dei loro omologhi nell'Unione europea.

Al fine di realizzare tale scopo globale si perseguono i seguenti obiettivi:

- migliorare le competenze linguistiche necessarie per lo svolgimento delle attività nonché la comprensione della terminologia tecnica e giuridica degli altri Stati membri al fine di sviluppare una comunicazione più rapida ed efficace tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge nell'Unione europea;
- migliorare la conoscenza della legislazione e delle procedure operative degli altri Stati membri mediante la formazione, gli scambi e le visite di studio di durata limitata;
- organizzare progetti operativi comuni in settori dove tali progetti sono rilevanti per l'Unione europea,
- organizzare riunioni preparative e conclusive per i progetti operativi di cui sopra, in particolare per le operazioni comuni di vigilanza.

2. I progetti da finanziare mediante la dotazione finanziaria per il 1998 possono riferirsi a tutti i tipi di misure elencate qui sotto e dettagliate negli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'azione comune che istituisce il programma OISIN e devono essere destinati alle autorità incaricate dell'applicazione della legge ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 dell'azione comune.

La Commissione gestisce quattro altri programmi in settori riguardanti il titolo VI del trattato sull'Unione europea:

STOP: programma di incentivazione e di scambio destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (GU L 322 del 12. 12. 1996).

Grotius: programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia (GU L 287 dell'8. 11. 1996).

Odysseus: programma di formazione, scambi e cooperazione nei settori dell'asilo, dell'immigrazione e dell'attraversamento delle frontiere esterne — proposta della Commissione COM(97) 364 del 9. 7. 1997.

Falcone: programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata — proposta della Commissione COM(97) 528 del 21. 10. 1997 — adozione definitiva in corso al Consiglio — prevista entro la fine del 1997.

Non è ammesso il finanziamento combinato in base a più programmi. Le domande devono essere necessariamente rivolte al più pertinente di questi programmi. Le domande riguardanti un programma errato rischiano d'essere irricevibili a causa dei diversi termini di presentazione stabiliti per ciascun programma.

A tal riguardo, le domande riguardanti l'argomento della tratta degli esseri umani nonché lo sfruttamento sessuale di bambini e quelle riguardanti la lotta contro la criminalità organizzata dovrebbero essere presentate rispettivamente per il programma STOP e il programma Falcone.

3. Sono ammissibili solo le spese direttamente riferibili all'esecuzione dei progetti. Il contributo della Comunità europea non può superare l'80 % del costo complessivo del progetto. Va osservato che:

- nessuna spesa contratta prima della data della riunione in cui il comitato ha espresso parere favorevole sul progetto è rimborsabile in base al programma OISIN,

<sup>(1)</sup> Azione comune del 97/12/JHA, GU L 7 del 10. 1. 1997, pag. 5.

<sup>(2)</sup> Ai fini di questo programma per «autorità incaricate dell'applicazione della legge» si intendono tutti gli organi pubblici competenti negli Stati membri, secondo la legislazione nazionale, a prevenire, accertare e reprimere i reati.

— qualsiasi progetto finanziato nell'ambito della dotazione finanziaria per il 1998 deve essere iniziato e attuato in misura significativa prima della fine del 1998,

— i progetti devono essere portati a termine entro un anno dalla data in cui viene comunicata la decisione di finanziamento.

Si informano i richiedenti che, considerate le procedure di pagamento della Commissione, è dato per scontato il prefinanziamento dei progetti; la cadenza dei versamenti non consentirà ai richiedenti di coprire direttamente le spese attingendo alla sovvenzione OISIN.

I contributi saranno assegnati in cinque settori (ciascun progetto può peraltro abbracciare più settori), in base ai criteri e agli orientamenti specificati ai punti 5 e 6:

- formazione,
- scambio di personale e comunicazione di competenze operative,
- ricerca, studi operativi e valutazione,
- progetti operativi (con le relative riunioni preparative e conclusive),
- scambio di informazioni.

4. Responsabili dei progetti possono essere organismi nazionali o internazionali, sia pubblici che privati, in particolare gli istituti di ricerca nonché gli istituti per la formazione di base e permanente. Le iniziative dei singoli non sono ammesse al programma.

5. I progetti vengono selezionati secondo i seguenti criteri:

- dimensione comunitaria del progetto e partecipazione di almeno due Stati membri dell'Unione europea;
- compatibilità degli argomenti trattati con le attività svolte nei programmi d'azione del Consiglio in materia di cooperazione tra i servizi di polizia e doganali;
- finalità operativa e indole pratica del progetto, vale a dire la misura in cui l'enfasi è posta sulla trasmissione di conoscenze immediatamente utilizzabili nello svolgimento dell'attività professionale, senza trascurare l'esigenza di un esame approfondito degli ostacoli frapposti alla cooperazione;
- la formazione linguistica può essere presa in considerazione solo se direttamente attinente alle esigenze professionali e difficilmente conseguibile senza il progetto di cui trattasi;
- il numero degli operatori che possono trarre profitto dal progetto, sia direttamente sia tramite contatti stabiliti tra chi vi ha partecipato e chi non ne ha avuto l'occasione;

— l'accessibilità del progetto, vale a dire la presa in considerazione, nelle modalità organizzative, delle conoscenze acquisite e degli obblighi professionali;

— il livello di preparazione e la qualità dell'organizzazione, nonché la chiarezza e la precisione degli obiettivi, della concezione e della programmazione del progetto;

— la partecipazione di più organismi e il concorso delle loro competenze specifiche nell'organizzazione del progetto;

— l'apertura ad operatori di vari Stati membri e di diverse discipline, e la opportunità offerta agli stessi di avvalersi delle rispettive esperienze;

— la complementarità tra i vari progetti, cioè la loro attitudine alla creazione di una dinamica piuttosto che alla semplice giustapposizione di operazioni isolate.

6. Si forniscono al riguardo, ad uso dei richiedenti, i seguenti orientamenti:

— i progetti particolarmente ambiziosi, i progetti a lungo termine o quelli per i quali si richiede una sovvenzione di particolare entità dovrebbero essere preceduti da progetti pilota o studi di fattibilità;

— i progetti riguardanti la creazione di reti di documentazione, basi di dati, ecc. dovrebbero indicare in modo particolareggiato le fonti, il campo d'indagine, la metodologia, la frequenza degli aggiornamenti, ecc.;

— i progetti di ricerca non dovrebbero limitarsi ad un'analisi puramente teorica, ma basarsi sull'esperienza concreta e mirare a produrre conclusioni utilizzabili;

— l'effetto moltiplicatore del progetto sarà valutato in base al numero dei partecipanti nonché alla luce della loro capacità di diffondere i risultati dell'azione;

— per i progetti di dimensioni molto ridotte, come i tirocini e le visite per pochi partecipanti, dovranno essere esplicitamente dimostrati i potenziali benefici. I progetti potenzialmente vantaggiosi per le sole organizzazioni richiedenti non saranno presi in considerazione;

— gli incontri fra istituti di formazione di base o permanente possono essere presi in considerazione solo se sono finalizzati ad un obiettivo preciso attinente ad un progetto o ad una politica particolare;

— la qualità della preparazione verrà verificata sia mediante una valutazione oggettiva, attinente alla concezione e alla programmazione del progetto,

sia mediante una valutazione soggettiva attinente all'esperienza ed al prestigio dell'organizzazione richiedente. Qualora da parte di una stessa organizzazione sia pervenuta una serie di domande, si terrà conto altresì dei fascicoli pregressi. I progetti presentati da organizzazioni o associazioni prive di strutture consolidate e di risorse umane e finanziarie di rilievo non saranno ignorati;

- il carattere interdisciplinare costituirà un plusvalore da valutarsi in termini non quantitativi ma qualitativi, ed alla luce della complementarità dei contributi delle varie categorie professionali partecipanti al progetto;
- l'intensa interazione fra organizzatori e partecipanti sarà considerata un elemento positivo del progetto;
- i progetti connessi e prospettati come complementari devono essere presentati insieme, con l'indicazione del preventivo di ciascuno di essi, affinché sia possibile finanziarli sia collettivamente che individualmente.

Di massima i progetti devono vertere sulle situazioni che pongono difficoltà pratiche agli incaricati dell'applicazione della legge.

7. Su questo sfondo si suggeriscono, come particolarmente rilevanti, i seguenti temi:
- la lotta contro il traffico della droga;
  - la lotta contro il terrorismo;
  - il miglioramento della cooperazione di polizia e dogana;
  - l'impiego della tecnologia come mezzo per sconfiggere la criminalità;
  - la violenza urbana;
  - la lotta e la prevenzione della delinquenza urbana;
  - l'analisi dei reati.

Particolare attenzione sarà prestata ai progetti per operatori meno abituati ai contatti internazionali nonché ai progetti per operatori di paesi candidati all'adesione, in conformità all'agenda 2000 della Commissione e all'articolo 7, paragrafo 4 dell'azione comune del Consiglio che istituisce il programma, il quale stabilisce che «possono partecipare a questi progetti — al fine di familiarizzarli con le realizzazioni dell'Unione in questo campo e di contribuire a prepararne l'adesione — i responsabili dei paesi candidati all'adesione, o di altri paesi terzi, ove ciò sia nell'interesse dei progetti». Va tuttavia sottolineato che il programma OISIN non è destinato ad offrire sostegno ai paesi

dell'Europa centroorientale, per i quali sono previsti strumenti specifici nel programma PHARE.

8. La dotazione finanziaria per l'anno 1998 sarà pari a 2 500 000 di ECU. A titolo indicativo, essa sarà ripartita come segue tra i diversi settori:

Settori	ECU
Formazione	520 000
Scambio	460 000
Ricerca	170 000
Progetti operativi	600 000
Riunioni	650 000
Valutazione	100 000
Totale	2 500 000

9. Le domande di sovvenzione devono essere inviate entro il 31 marzo 1998 alla Commissione europea — Task Force Giustizia e Affari interni (all'attenzione del Sig. Telmo Baltazar N-9 6/21 — fax: (32-2) 295 01 74) Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, utilizzando l'apposito modulo in una delle undici lingue ufficiali dell'Unione europea (cui può essere aggiunta una traduzione in una seconda lingua). I moduli possono essere ottenuti inviando un'apposita domanda all'indirizzo sopra indicato.

La richiesta originale firmata deve essere presentata a giro posta (non mediante telecopia seguita dall'originale) insieme ad una breve nota (2-3 pagine circa) contenente la descrizione del progetto. Eventuali alterazioni del modulo o l'uso di versioni anteriori del medesimo comportano l'inammissibilità della domanda. Le finalità del progetto devono essere descritte, con la massima concisione e precisione, al punto 8 del modulo.

La domanda deve essere accompagnata da un preventivo particolareggiato in valuta nazionale, cui può essere unita una valutazione in ecu.

Il preventivo deve indicare il costo globale previsto del progetto. La sovvenzione richiesta non può superare l'80 % del costo definitivo. La sovvenzione effettiva potrà corrispondere ad un importo inferiore a quello richiesto. Non sono ammissibili i costi di funzionamento dell'organizzazione.

I beneficiari sono tenuti a segnalare in ogni pubblicità o pubblicazione che il progetto beneficia del contributo finanziario del programma OISIN e della Comunità europea. Entro tre mesi dalla ultimazione del progetto, essi devono presentare alla Task Force Giustizia e Affari interni della Commissione una relazione sulla sua realizzazione, menzionando gli ostacoli incontrati, la valutazione da parte dei partecipanti, i risultati ottenuti, la diffusione di questi ultimi e le conclusioni tratte.